

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

La voluntary nazionale

Quali sono le caratteristiche della procedura di voluntary disclosure nazionale?

D.L.

Risponde Stefano Loconte

La legge 186/2014 disciplina la procedura di voluntary disclosure cosiddetta nazionale che consente ai contribuenti, diversi da quelli assoggettati agli obblighi sul monitoraggio fiscale, di definire le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse fino al 30 settembre 2014, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nelle intenzioni del legislatore, la procedura di voluntary disclosure nazionale opera attraverso un espresso richiamo alle norme dettate in merito alla procedura internazionale prevista dalla stessa legge 186/2014: di conseguenza, alle due procedure di voluntary disclosure, nazionale e internazionale, si applicheranno le medesime disposizioni in relazione a:

- termine per l'attivazione della procedura;
- modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria;
- presenza di eventuali cause di inammissibilità;
- effetti della procedura di collaborazione volontaria;
- termine per la comunicazione all'autorità giudiziaria da parte dell'Agenzia delle entrate;
- profili connessi al nuovo reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero nell'ambito della procedura.

Tuttavia, è opportuno ricordare che, come specificato espressamente dalla circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate 10/E del 13 marzo scorso, tra le disposizioni applicabili alla procedura di voluntary disclosure nazionale non rientrano

A Firenze v.d. sotto la lente

Grande afflusso ieri, a Firenze, al quinto appuntamento del tour Ubs-ItaliaOggi dedicato alla voluntary disclosure. Domani sesta tappa, questa volta a Torino. Sotto i riflettori, in particolare, i chiarimenti introdotti con la circolare delle Entrate n. 10/E.



Un momento dei lavori di ieri

quelle relative alla possibilità, su istanza del contribuente, di determinare, in deroga al metodo di calcolo analitico caratteristico della procedura, in maniera forfetaria i rendimenti e versare una imposta con aliquota del 27% (cosiddetto metodo forfetario).

I documenti da inviare

Ho dei dubbi sulle informazioni e sulla documentazione da fornire all'ufficio relativamente alla natura dei redditi che siano serviti per costituire le attività finanziarie detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, specie se essi siano ivi detenuti da annualità non più accertabili. Potrei saperne di più?

L.N.

Risponde Stefano Loconte

L'art. 5-quater del dlgs n. 167 del 1990, introdotto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014 sulla voluntary disclosure, dispone che ai fini della regolarizzazione dei patrimoni illecitamente detenuti all'estero, il contribuente che intenda aderire alla

procedura di collaborazione volontaria debba fornire all'amministrazione finanziaria tutti i documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituire o acquistare oggetto della regolarizzazione o che derivino dalla loro dissimulazione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti gli anni d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 167 del 1990.

Per quel che concerne i redditi realizzati (totalmente o parzialmente) in periodi di imposta non più accertabili la circolare 10/E del 2015 precisa che per essi occorre documentare tale circostanza. Inoltre, sul punto la stessa disposizione ha specificato che per tale tipologia di investimenti e attività finanziarie detenute all'estero, senza soluzione di continuità, già a partire da periodi di imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento, il contribuente non dovrà puntualmente spiegarne l'origine, ma sarà sufficiente che fornisca documentazione attestante la precedente esistenza.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary